



**IUFFP**

ISTITUTO UNIVERSITARIO  
FEDERALE PER LA  
FORMAZIONE PROFESSIONALE

*L'eccellenza svizzera  
nella formazione professionale*

# PIANO DI STUDIO

**Ciclo di studio con certificato per formatrici e formatori active-i a titolo accessorio in corsi interaziendali e in altri luoghi di formazione equivalenti, nonché in scuole d'arti e mestieri e in altre istituzioni riconosciute per la formazione professionale pratica**

del 20 maggio 2019

*Il Consiglio dell'Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale (Consiglio dello IUFFP), visto l'art. 12 cpv. 2 dell'Ordinanza sugli studi IUFFP del 22 giugno 2010, emana il seguente piano di studio:*



## SOMMARIO

<b>1</b>	<b>BASI LEGALI</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>OBIETTIVI DI STUDIO</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>AMMISSIONE</b>	<b>4</b>
3.1	Condizioni di ammissione	4
3.2	Procedura di ammissione	4
3.3	Opposizione	4
<b>4</b>	<b>DURATA E STRUTTURA</b>	<b>4</b>
4.1	Programma di studio	4
4.2	Modalità di studio	4
4.3	Lingue d'insegnamento e d'esame	5
4.4	Consulenza	5
4.5	Accompagnamento	5
<b>5</b>	<b>MODULI CORRISPONDENTI</b>	<b>5</b>
<b>6</b>	<b>MISURE DI GARANZIA DELLA QUALITÀ</b>	<b>5</b>
6.1	Procedura di valutazione	5
6.2	Valutazione interna	5
6.3	Valutazione esterna	5
6.4	Risultati della valutazione	5
<b>7</b>	<b>PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE</b>	<b>6</b>
7.1	Persone autorizzate a svolgere esami	6
7.2	Esami di modulo	6
7.3	Valutazione	6
7.4	Mancato superamento degli esami e rimedi giuridici	6
7.5	Computo di prestazioni di studio precedenti	6
<b>8</b>	<b>ATTESTAZIONI DI FORMAZIONE E TITOLO DI STUDIO FINALE</b>	<b>7</b>
8.1	Attestazioni di formazione	7
8.2	Titolo di studio	7
8.3	Allegati al titolo di studio	7
<b>9</b>	<b>DISPOSIZIONI FINALI</b>	<b>7</b>
9.1	Abrogazione del diritto previgente e disposizione transitoria	7
9.2	Entrata in vigore	7



## 1 BASI LEGALI

Il piano di studio per il *ciclo di studio con certificato per formatrici e formatori active-i a titolo accessorio in corsi interaziendali e in altri luoghi di formazione equivalenti, nonché in scuole d'arti e mestieri e in altre istituzioni riconosciute per la formazione professionale pratica* (di seguito: CFA) è fondato sulle seguenti basi legali:

- art. 45 dell'Ordinanza sulla formazione professionale (OFPr; RS 412.101);
- art. 8 dell'Ordinanza sull'Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale (Ordinanza IUFFFP; RS 412.106.1);
- art. 1 lett. a e art. 12 dell'Ordinanza del Consiglio dello IUFFFP sulle offerte di formazione e i titoli dell'Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale (Ordinanza sugli studi IUFFFP; RS 412.106.12);
- Programma quadro d'insegnamento (PQI) della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) per formatori attivi in corsi interaziendali e in scuole d'arti e mestieri a titolo accessorio.

## 2 OBIETTIVI DI STUDIO

I e le docenti CFA formati presso l'Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale IUFFFP raggiungeranno i seguenti obiettivi e standard:

Obiettivi	Standard
Obiettivo di formazione 1	Definire il rapporto con le persone in formazione come processo interattivo. [Standard 1.1 PQI]
Obiettivo di formazione 2	Pianificare, svolgere e verificare le unità formative in funzione delle situazioni e in relazione alla pratica professionale delle persone in formazione. [Standard 2.1-2.2 PQI]
Obiettivo di formazione 3	Valutare e sostenere le persone in formazione. [Standard 3.1-3.2 PQI]
Obiettivo di formazione 4	Conoscere il contesto giuridico, le offerte di consulenza e il contesto scolastico, operare in tali contesti e con i rappresentanti legali. [Standard 4.1-4.2 PQI]
Obiettivo di formazione 5	Riflettere sul proprio lavoro. [Standard 5.1 PQI]
Obiettivo di formazione 7	Approfondire i contenuti della propria disciplina sul piano teorico ed elaborarli ai fini della didattica disciplinare. [Standard 7.1 PQI]



## 3 AMMISSIONE

### 3.1 Condizioni di ammissione

1. Formazione disciplinare: formazione professionale superiore conclusa oppure qualifica equivalente nel campo professionale in cui è esercitata l'attività d'insegnamento.
2. Esperienza professionale: almeno due anni nel campo d'insegnamento.
3. Requisiti relativi alla professione di docente:
  - impiego come formatore o formatrice;
  - raccomandazione scritta di un'istituzione riconosciuta per la formazione professionale pratica.

### 3.2 Procedura di ammissione

1. Tutte le candidate e i candidati al ciclo di studio con certificato sono sottoposti a una procedura di ammissione.
2. La procedura di ammissione prevede le seguenti fasi:
  - inoltro del formulario d'iscrizione con tutti i documenti richiesti;
  - verifica della candidatura da parte del o della responsabile del ciclo di studio;
  - comunicazione scritta della decisione alla candidata o al candidato.

### 3.3 Opposizione

Contro una decisione di ammissione negativa è possibile sollevare opposizione per iscritto all'attenzione del direttore o della direttrice dello IUFFP (indirizzo: Kirchlindachstrasse 79, Casella postale, CH-3052 Zollikofen) entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Questo termine non può essere prorogato. L'opposizione deve contenere una domanda e una motivazione.

## 4 DURATA E STRUTTURA

### 4.1 Programma di studio

1. Il ciclo di studio *CFA* prevede un modulo equivalente a 10 crediti secondo l'European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS), vale a dire 300 ore di studio.
2. La durata dello studio ammonta, di regola, a due semestri.

### 4.2 Modalità di studio

1. Le ore di studio comprendono i tempi di presenza, il tempo medio richiesto per lo studio individuale, i lavori individuali o di gruppo, altri eventi nell'ambito della rispettiva formazione, i controlli d'apprendimento e le procedure di qualificazione, nonché l'applicazione nella pratica delle nozioni apprese mediante periodi di pratica e/o accompagnamento della pratica e/o visite ai luoghi di formazione.
2. Il rapporto tra lezioni in presenza e studio individuale, come pure le modalità di studio menzionate, sono stabiliti e comunicati in forma scritta agli/alle studenti prima dell'inizio del modulo.
3. Le lezioni in presenza sono obbligatorie. Assenze giustificate sono possibili fino al 15% del tempo di presenza previsto. Gli/le studenti sono tenuti a recuperare in modo autonomo e adeguato i contenuti relativi alle lezioni non frequentate.



### 4.3 Lingue d'insegnamento e d'esame

L'insegnamento e la procedura di qualificazione con l'esame corrispondente al ciclo di studio con certificato si svolgono di regola nella lingua nazionale parlata nella regione.

### 4.4 Consulenza

Il o la responsabile del ciclo di studio consiglia gli/le studenti nelle questioni amministrative e in caso di domande relative alla pianificazione degli studi.

### 4.5 Accompagnamento

L'accompagnamento agli/alle studenti può essere affidato a docenti, a un o una mentore, a un o una consulente oppure a un'esperta o un esperto di didattica specializzata. Il o la responsabile del ciclo di studio può designare ulteriori consulenti.

## 5 MODULI CORRISPONDENTI

Il ciclo di studio *CFA* prevede il seguente modulo obbligatorio:

Modulo A      *Basi dell'insegnamento nella formazione professionale*      10 crediti ECTS

## 6 MISURE DI GARANZIA DELLA QUALITÀ

### 6.1 Procedura di valutazione

Il ciclo di studio viene regolarmente sottoposto a una valutazione.

### 6.2 Valutazione interna

1. I contenuti della valutazione vengono stabiliti dalla direzione nazionale del dipartimento Formazione su proposta del Servizio di valutazione e dopo consultazione dei e delle responsabili regionali del dipartimento Formazione e del ciclo di studio.
2. Le valutazioni vengono svolte a livello nazionale e regionale. A livello nazionale ciò avviene sotto la conduzione del Servizio di valutazione, a livello regionale sotto quella del o della responsabile regionale del dipartimento Formazione.
3. La valutazione interna considera gli/le studenti, i e le docenti nonché altri partner della formazione.

### 6.3 Valutazione esterna

Valutazioni esterne sono possibili. Esse vengono decise dal Consiglio dello IUFFP e devono corrispondere agli abituali criteri e standard scientifici.

### 6.4 Risultati della valutazione

1. I risultati della valutazione servono per lo sviluppo continuo del ciclo di studio.
2. I dati emersi dalle valutazioni interne vengono messi a disposizione dei e delle responsabili regionali del dipartimento Formazione e dei cicli di studio per permettere loro di trarne delle misure di sviluppo e di miglioramento.
3. I risultati delle valutazioni esterne vengono messi a disposizione dei e delle responsabili dei cicli di studio. Essi vengono analizzati con i e le responsabili regionali e nazionali del



dipartimento Formazione e poi sottoposti al direttore o alla direttrice dello IUFFP e al Consiglio dello IUFFP.

## **7 PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE**

### **7.1 Persone autorizzate a svolgere esami**

I e le docenti del modulo corrispondente sono le persone autorizzate e competenti per lo svolgimento degli esami e per la valutazione delle prestazioni fornite. Altre persone competenti proposte dai e dalle responsabili del ciclo di studio devono essere confermate dal o dalla responsabile regionale del dipartimento Formazione.

### **7.2 Esami di modulo**

1. Nell'ambito del ciclo di studio ha luogo una verifica delle competenze di base per l'abilitazione all'insegnamento, segnatamente della preparazione, dello svolgimento e della riflessione sulle attività didattiche. Da un lato l'esame di modulo può consistere in una lezione di prova, valutata direttamente o indirettamente tramite riprese video, dall'altro vi è anche la possibilità di documentare in modo approfondito la lezione di prova con un lavoro scritto.
2. La procedura d'esame comprensiva dei criteri di valutazione è indicata nel descrittivo didattico del modulo ed è comunicata agli/alle studenti all'inizio del modulo.

### **7.3 Valutazione**

1. Ogni esame di modulo è valutato con una nota in base alla seguente scala:

A =	eccellente
B =	molto buono
C =	buono
D =	soddisfacente
E =	sufficiente
FX=	non superato – sono necessari miglioramenti
F =	non superato – sono necessari miglioramenti sostanziali

2. L'esame di modulo è superato se è valutato almeno con la nota E.
3. I risultati sono comunicati alla/allo studente per iscritto entro un mese dall'esame.

### **7.4 Mancato superamento degli esami e rimedi giuridici**

1. In caso di mancato superamento di un esame di modulo, l'esame può essere ripetuto due volte.
2. Gli/le studenti possono opporsi alle valutazioni FX o F per iscritto all'attenzione del direttore o della direttrice dello IUFFP (indirizzo: Kirchlindachstrasse 79, Casella postale, CH-3052 Zollikofen) entro 30 giorni dalla comunicazione dei risultati. Questo termine non può essere prorogato. L'opposizione deve contenere una domanda e una motivazione.

### **7.5 Computo di prestazioni di studio precedenti**

1. Eventuali prestazioni di studio precedenti, conseguite presso lo IUFFP oppure nell'ambito di un programma di studio di un'altra scuola universitaria svizzera o estera e rilevanti ai fini dello studio con certificato, possono essere computate mediante decisione del o della responsabile nazionale del dipartimento Formazione, previa richiesta da parte del o della responsabile del modulo.



2. La decisione viene presa al termine di una procedura che serve a verificare se il numero di ore di studio e i requisiti sono equivalenti e se le competenze richieste sono regolarmente documentate e certificate.
3. In caso di validazione parziale del modulo, la nota ottenuta allo IUFFP è riportata nel *Certificate Supplement*.

## **8 ATTESTAZIONI DI FORMAZIONE E TITOLO DI STUDIO FINALE**

### **8.1 Attestazioni di formazione**

Su richiesta degli/delle studenti viene rilasciato un attestato di formazione per il modulo superato (valutazione E [sufficiente] o superiore).

### **8.2 Titolo di studio**

1. La procedura di qualificazione è superata se l'esame di modulo è valutato almeno con la nota E.
2. Gli/le studenti ottengono il certificato *Formazione pedagogico-professionale per formatrici e formatori attive-i a titolo accessorio in corsi interaziendali e in altri luoghi di formazione equivalenti, nonché in scuole d'arti e mestieri e in altre istituzioni riconosciute per la formazione professionale pratica*.

### **8.3 Allegati al titolo di studio**

Il *Certificate Supplement* fornisce informazioni sul modulo frequentato e sulla valutazione dello stesso.

## **9 DISPOSIZIONI FINALI**

### **9.1 Abrogazione del diritto previgente e disposizione transitoria**

Questo piano di studio sostituisce quello del 12 settembre 2012. Si applica solo agli/alle studenti che iniziano il ciclo di studio *CFA* nel semestre autunnale del 2019.

### **9.2 Entrata in vigore**

Questo piano di studio entra in vigore il 1° agosto 2019.

Il Consiglio dello IUFFP

Dr. Philippe Gnaegi  
Presidente del Consiglio dello IUFFP